



COMUNE DI MASSANZAGO
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

Prot. n. _____
Del _____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE E DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2019-2021.

L' anno **duemiladiciannove** addì **ventidue** del mese di **gennaio** alle ore **18:00**, nella sala destinata alle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

SCATTOLIN STEFANO	SINDACO	Presente
SCHIAVON SABRINA	VICESINDACO	Presente
COSTA JESSICA	ASSESSORE	Presente
AGOSTINI EMANUELE	ASSESSORE	Presente
OLIVI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente

Partecipa alla seduta il Sig. Peraro Paola in qualità di Segretario Generale.

Il Sig. SCATTOLIN STEFANO nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta.

Viene sottoposta alla giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- dal 01.01.2015 gli enti locali devono applicare il principio della competenza finanziaria potenziato di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il quadro legislativo di riforma dell'organizzazione dell'Ente Locale, in particolare il D.Lgs. 267/2000 ed il D.Lgs. 165/2001, considera le risorse umane come fattore strategico della complessa riorganizzazione della Pubblica Amministrazione;
- l'art. 91 del citato testo unico dispone che "gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.
- L'art. 6 del D.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento funzione Pubblica . Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'art 33, del D.Lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. I piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- In materia di dotazione organica il precitato art. 66 del D.lgs. 165/2001, al comma 3, prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (....) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente

VISTI:

- l'art. 4 del Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 21.12.2010 e ss.mm.ii., che stabilisce "La struttura organizzativa è articolata in settori, uffici, e servizi";
- l'art.9 del Regolamento che disciplina le posizioni organizzative, in conformità con quanto dispone l'art.11 del CCNL del 31.2.1999, preposte ai settori in cui si articola l'organizzazione dell'ente;

VISTO l'art. 22, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.lgs. 165/2001, come introdotte dall'art. 4 del D.lgs. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30.03.2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8.5.2018 (pubblicato nell G.U. N. 173 DEL 27.7.2018) sono state definite le predette “ Linee di indirizzo per la predisposizione dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”

DATO ATTO che con riferimento al personale in servizio alla data odierna il valore della spesa potenziale corrispondente agli oneri finanziari teorici di ciascun posto coperto, corrispondente al trattamento economico fondamentale delle qualifiche, categorie o aree di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche corrisponde al valore di € 580.870,00 mentre la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dai vicoli dell’art. 1, comma 557 e seguenti, della Legge 296/2006, pari alla spesa media del triennio 2011-2013 è pari ad e 747.165,33;

RICHIAMATE altresì le precedenti deliberazioni di giunta comunale n. 102 del 11.12.2017 avente ad oggetto “Programma del fabbisogno del personale e dotazione organica 2017-2020” come modificata con deliberazioni della Giunta comunale n. 731 del 24.4.2018, n. 56 del 10.07.2018 e n. 83 del 6.11.2018;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 26 febbraio 2013 avente ad oggetto “Disciplina in materia di rapporti di lavoro flessibile – regolamentazione”;

PRESO ATTO che ai sensi del DL 90/2014 per le assunzioni a tempo determinato e le altre assunzioni flessibili, il tetto di spesa è paria quello sostenuto allo stesso titolo nell’anno 2009, che per il comune di Massanzago corrisponde ad € 36.831,26;

DATO ATTO che attualmente la struttura organizzativa di questo ente, per effetto della deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 3.11.2015 e del presente provvedimento (attesi i decreti sindacali in data 9.01.2017) risulta articolata nei seguenti Settori:

- Settore Affari Generali;
- Settore Economico - Finanziario;
- Settore Territorio;
- Settore Demografico-Culturale;

PRECISATO che l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell’art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), ha introdotto dall’1/1/2012 l’obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale e che tale verifica è condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

RILEVATO che è stata effettuata la ricognizione di cui all’art. 33, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 165/2011 e che da tale verifica emerge che l’ente non ha eccedenze di personale;

RISCONTRATO, altresì, l’art. 14, comma 7, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 nel quale si precisa che le mobilità in uscita nonché le unità dichiarate in esubero poste in quiescenza non costituiscono cessazioni;

PRECISATO che riscontrando una situazione di difficoltà generale degli uffici dovuta alle insufficienti risorse umane vi è l’esigenza di ricercare soluzioni compatibili con le norma in materia finanziaria;

RISCONTRATI i vincoli assunzionali posti dalla normativa vigente ed in particolare:

➤ 1° principio

- Art. 1 comma 557-quater della L. 296/2006 introdotto dal D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014: “*Gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013*”;

➤ 2° principio

- Art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014, come modificato dall'art. 1, comma 228, della legge n. 208/2015: *“le Amministrazioni di cui all'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 90/2014, possono procedere per gli anni 2016, 2017 e 2018 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'art. 1, comma 421, della citata legge n. 190/2014 restano ferme le percentuali stabilite dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 90/2014. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge n. 90/2014 è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018”* quindi è possibile procedere alle assunzioni al 100%;

PRESO ATTO che l'art. 3, comma 5 del D.l.90/2014 convertito in Legge 114/2014 prevede che a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei resti ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente, termine considerato dinamico rispetto all'anno delle assunzioni previste, come stabilito dalla Corte dei Conti – Sezione Autonomie n. 28/2015;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) a partire dall'anno 2016 contingenta le risorse destinate al trattamento accessorio;

APPURATO che nel concreto i risparmi assunzionali del triennio sono determinati come segue:

Dipendente	Settore	Categoria	Retribuzione lorda annua posizione iniziale + contributi	Cessazione dal
P.D.	Affari Generali	B3	26.696,79	01.03.2013
C.F.	Territorio	D3	35.643,45	15.11.2014
Z.M.	Economico-Finanziario	B3	26.696,79	28.12.2016
		Totale spesa cessazione	89.037,03	

PRESO ATTO che con l'assunzione a tempo parziale 97,96 % dell'Istruttore Amministrativo cat. C con decorrenza 20.11.2017 sono esauriti i resti assunzionali come dimostrati nella sotto riportata tabella

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
Totale Spesa Cessazione	26.696,79	35.643,45	0,00	26.696,79	0,00	0,00	89.037,03
Percentuale assunzione	60%	60%	25%	75%	75%	75%	
Spesa ammissibile	16.018,08	21.386,07		20.022,59			57.426,74

per nuove assunzioni							
Spesa già utilizzata				23.248,19	7.749,40	26.217,73	57.215,32
Spesa per nuove assunzioni							211,42

DATO ATTO che il valore della facoltà assunzionale per l'anno 2019 è pari d € 211,42; e pertanto non permette nessuna assunzione;

RITENUTO pertanto di integrare la programmazione triennale del personale con le seguenti azioni per l'anno 2019

- all'instaurazione di n. 2 rapporti a tempo determinato al 50% di n. 2 collaboratori amministrativi cat. B3 per il periodo di 18 mesi prorogabili per assicurare la gestione delle attività ordinarie considerato che negli ultimi due anni sono state esperite diverse procedure di mobilità mai andate a buon fine da assegnare al Settore Economico- Finanziario e Settore Affari Generali nel rispetto del limite imposto dalla vigente normativa;

DI PRENDERE ATTO che l'attuazione del fabbisogno assunzionale per l'anno 2019 consente di rispettare i limiti imposti dalla vigente normativa come da prospetto sottoriportato:

SPESA SOSTENIBILE TRIENNO 2011-2013	747.165,53
Spesa personale in servizio alla data odierna	671.326,37
Spesa per assunzione a tempo determinato	33.461,00
Totale spesa programmata in attuazione piano assunzionale	704.787,37

PRECISATO che l'art. 16 del D.L. n. 113 del 24/06/2016, sancisce che all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera a) è abrogata, superando quindi quanto sostenuto dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 27/SEZAUT/2015/QMIG del 18 settembre 2015, che aveva ritenuto che la l'articolo 1, comma 557, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fosse norma cogente e che pertanto gli enti locali dovevano perseguire gli obiettivi di riduzione delle spese di personale e di contenimento della dinamica retributiva e occupazionale anche attraverso azioni rivolte, tra l'altro, alla riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti;

PRECISATO:

- che il Piano delle azioni positive per il triennio 2017- 2019 è stato approvato dalla Giunta della Federazione dei Comuni del Camposampierese con deliberazione n. 32 del 26.04.2017;;
- che detto piano, trattandosi di funzione trasferita, è applicato anche per il Comune di Massanzago

DATO ATTO che il Comune di Massanzago ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2017, come giusta comunicazione telematica inviato al MEF in data 31.3.2017, ed anche per l'anno 2018 è previsto il rispetto;

DATO ATTO, altresì che ai sensi dell'art. 8 del D.L. 66/2014 convertito in Legge 89/2014 il Comune di Massanzago ha provveduto a pubblicare nel sito internet www.comune.massanzago.pd.it – sezione amministrazione trasparente – pagamenti dell'Amministrazione l'attestazione dei tempi medi di pagamento relativi ad acquisti di beni, servizi e forniture con cadenza trimestrale e con cadenza annuale;

RICHIAMATO il C.C.N.L. 21.5.2018 relativo al Comparto Funzioni Locali;

TENUTO CONTO che la programmazione del fabbisogno del personale è in rapporto funzionale diretto con il Piano Esecutivo di Gestione, poiché è lo strumento adibito ad individuare gli obiettivi specifici da raggiungere connessi alle esigenze cui è legato il fabbisogno di personale;

PRECISATO che l'Ente si riserva la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del personale di cui al presente atto, qualora si verificassero nuove esigenze;

PRECISATO che sarà data comunicazione alle RSU e alle OO.SS. territoriali del presente atto;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 165/2001;

VISTI i vigenti regolamenti comunali;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Settore Economico – Finanziario previsto dall'art. 49 – 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile dell'ufficio Economico Finanziario, ai sensi dall'art. 49 – 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, di cui alla relazione **allegato sub C**);

ACQUISTO il parere favorevole del revisore dei conti di cui all'**allegato sub D**);

DELIBERA

1. di confermare che a seguito ricognizione ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. presso questa Amministrazione permane l'assenza di condizioni di soprannumero ed eccedenza di personale nei singoli servizi;
2. di precisare che il valore delle facoltà assunzioni per l'anno 2019 risulta essere pari ad € 211,42, e che pertanto non permette di assumere a tempo indeterminato;

3. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la dotazione organica dell' Ente, **allegato A)**
4. approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il programma triennale del fabbisogno del personale 2019-2021 nonché piano annuale assunzioni 2019 come esplicitato nelle premesse e che si intende qui riportato e trascritto come da **allegato B)** dando atto che dovrà essere garantita la sostituzione di tutto il personale che eventualmente andrà a cessare negli anni in questione non considerati nel presente piano;
5. di procedere, quindi, nell'anno 2019 all'instaurazione di n. 2 rapporti a tempo determinato al 50% di n. 2 collaboratori amministrativi cat. B3 per il periodo di 18 mesi prorogabili per assicurare la gestione delle attività ordinarie considerato che negli ultimi due anni sono state esperite diverse procedure di mobilità non andate a buon fine, da assegnare al Settore Economico- Finanziario e Settore Affari Generali nel rispetto del limite imposto dalla vigente normativa;
6. di dare atto che vengono rispettati i limiti imposti dall'art. 1, comma 557 e seguenti, della legge 296/2006 e s.m.i. in tema di contenimenti della spesa del personale;
7. di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui al presente atto, qualora si verificano nuove esigenze;
8. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento adeguata copertura nelle previsioni di bilancio 2019 in corso di approvazione;
9. di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 16 D.Lgs. n. 33/2013 in particolare ;
10. di attivare la procedura di informativa alle Organizzazioni Sindacali ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs, 165/2001, nonché di trasmettere, ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, del D.Lgs. 165/2001, il presente piano al Dipartimento della Funzione Pubblica, entro 30 gg, tramite il portale SICO;
11. dichiarare con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. – D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione;

VISTI i pareri tecnico e contabile formulati dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49 e 147/bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che, in ordine alla presente proposta di deliberazione, il Segretario Generale non ha sollevato alcun rilievo in ordine alla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti favorevoli unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

Di approvare integralmente la su estesa proposta di deliberazione.

Successivamente, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

Altresì, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Massanzago, li 22-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MALVESTIO MANUELA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Massanzago, li 22-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
F.to MALVESTIO MANUELA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to SCATTOLIN STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Peraro Paola

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. n. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo che copia della presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio comunale per la pubblicazione di 15 gg. consecutivi dal _____ al _____

Massanzago, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Peraro Paola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata a norma di legge all'Albo pretorio, senza riportare denunce di illegittimità, è divenuta ESECUTIVA il _____.

Massanzago, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Peraro Paola

DOTAZIONE ORGANICA						DOTAZIONE ORGANICA ALL'1.1.2019						DOTAZIONE ORGANICA AL 31.12.2019				
			%			Tempo Pieno	Tempo Parziale	Coperto	Vacante	Assunzioni	Cessazioni		Tempo Pieno	Parziale	Coperto	Vacante
1	Istruttore Direttivo	Istruttore Direttivo contabile	M. M.	100	D3	D4	1		1	0	0	0	1		1	0
2	Istruttore Direttivo	Istruttore Direttivo Tecnico	C. G.	100	D	D4	1		1	0	0	0	1		1	0
3	Istruttore Direttivo	Istruttore Direttivo Amministrativo	G..C	100	D	D4	1		1	0	0	0	1		1	0
4	Istruttore Direttivo	Istruttore Direttivo Amministrativo	N.L.	100	D	D5	1		1	0	0	0	1		1	0
5	Istruttore Direttivo	Istruttore Direttivo Amministrativo contabile	Z.M.	100	D	D1	1		1	0	0	0	1		1	0
6	Istruttore	Istruttore Tecnico	S.D.	100	C	C4	1		1	0	0	0	1		1	0
7	Istruttore	Istruttore Tecnico	B.L.	100	C	C3	1		1	0	0	0	1		1	0
8	Istruttore	Istruttore Tecnico	P.T.A	100	C	C3	1		1	0	0	0	1		1	0
9	Istruttore	Istruttore Tecnico	B.M.	100	C	C2	1		1	0	0	0	1		1	0
10	Istruttore	Istruttore Amministrativo	D.M.	44,44	C	C1		1	1	0	0	0		1	1	0
11	Istruttore	Istruttore Amministrativo	P.M.	44,44	C	C1		1	1	0	0	0		1	1	0
12	Collaboratore	Collaboratore Amministrativo	F.N.	100	B3	B7	1		1	0	0	0	1		1	0
13	Collaboratore	Collaboaratore Amministrativo - Messo	C.M.	100	B1	B4	1		1	0	0	0	1		1	0
14	Esecutore/Operaio	Operaio Specializzato	Z.L.	100	B1	B2	1		1	0	0	0	1		1	0
15	Esecutore/Operaio	Operaio Specializzato	P.C.	100	B1	B2	1		1	0	0	0	1		1	0
							13	2	15	0	0	0	13	2	15	0
							15		15				15			15

COMUNE DI PASSANZAGO - PROVINCIA DI PADOVA

Allegato B)

PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019 - 2021

QUADRO GENERALE - Assunzioni per copertura posti vacanti in dotazione organica

CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	PIANO OCCUPAZIONALE 2019		PIANO OCCUPAZIONALE 2020		PIANO OCCUPAZIONALE 2021		MODALITA' DI COPERTURA	TOTALE	
		POSTI VACANTI	POSTI DA RICOPRIRE	POSTI VACANTI IN PIANTE ORGANICA	DA RICOPRIRE	POSTI VACANTI IN PIANTE ORGANICA	DA RICOPRIRE		VACANTI	POSTI DA RICOPRIRE
		0		0	0	0	0	0		0
	TOTALE									0

PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019 - 2021

QUADRO GENERALE - Assunzioni a tempo determinato

CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	ANNO 2019		SETTORE
		POSTI DA RICOPRIRE	%	
B3	Collaboratore Amministrativo/contabile	1	50	ECONOMICO FINANZIARIO
B3	Collaboratore Amministrativo/contabile	1	50	AFFARI GENERALI
	TOTALE			



COMUNE DI MASSANZAGO

Provincia di Padova

**RELAZIONE SULLE MODALITA' DI COSTRUZIONE DEL PROGRAMMA
TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019 -2020
E DELLA DOTAZIONE ORGANICA**

PREMESSA:

Annualmente tra le varie attività di programmazione settoriale da porre in essere, il nostro ente si trova di fronte all'esigenza di predisporre un documento pluriennale, che evidenzia il fabbisogno di personale necessario per fronteggiare le richieste degli uffici e le cessazioni a qualsiasi titolo, e per dare concreta attuazione ai programmi del Documento Unico di programmazione.

La necessità di predisporre il "Programma Triennale del fabbisogno del personale" ed il "Programma Annuale del fabbisogno del personale" è stata ribadita anche dal Principio contabile n. 1, approvato dall'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti locali, che ne ha elevato il ruolo ad allegato al bilancio di previsione e che, sulla base delle regole dettate dal nuovo sistema di contabilità armonizzato, siamo in presenza di un documento che è parte integrante del DUP.

Attuale situazione normativa

Al fine di comprendere i limiti e le modalità seguite appare utile effettuare prioritariamente un'analisi delle varie disposizioni vigenti in materia:

1.1 Enti con popolazione superiore ai 5.000 abitanti :

Art. 39 – della legge 27.12.1997 n. 449 recante " Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time " al comma 1 dispone che " *Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale; ,*

Art. 89, comma 5, del D.lgs. 267/2000 il quale stabilisce che " *Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari*"

Art. 91 del D.lgs n. 267/2000 e ss-mm-ii- il quale in tema di assunzioni testualmente recita " 1. *Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. 2. Gli enti locali ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili*

nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. 3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalita' acquisita esclusivamente all'interno dell'ente. 4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.”

Art. 1 commi 557, 557/bis e 557 ter della Legge 296/2006 che recita “ 557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile “ LETTERA ABROGATA DAL D.L. 24 GIUGNO 2016, N. 113, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2016, N. 160”; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali, 557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente. 557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.”

*Art. 3, comma 5, del D.l 90/2014 convertito in legge n. 114/2014 come modificato dall'art. 1, comma 228, della Legge 208/2015 , che testualmente recita “ *Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilita' interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente e' innalzata al 75 per cento nei**

comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità' del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e' disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018;

Art. 3, comma 5, del D.L. n. 90 convertito in legge 114/2014 il quale stabilisce che “ *A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente* “

La deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie n, 28/SEZAUUT/2015/QMIG, con la quale viene chiarito che il triennio precedente è da intendersi in senso dinamico rispetto all'anno della prevista assunzione e che pertanto per le assunzioni da effettuarsi nell'anno 2019 sono utilizzabili i resti 2016- 2018;

Il D.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 che in particolare modifica l'art. 6, 7, 35,36,37,39,40,53,55/bis – ter- quater- quinquies-sexies/ septies – 58 e 63 del D.lgs. 165/2001;

La deliberazione n. 189/2018/PAR della Corte dei Conti del Veneto in merito all'utilizzabilità della graduatorie concorsuali;

L'art. 22, comma 1, del D.lgs. 75/2017 il quale prevede che le “*Le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotte dall'articolo 4, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo.*

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8.5.2018 con il quale sono state definite le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche” pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;

1.2 Modalità di assunzione del personale

Alla luce delle precitate disposizioni legislative , il quadro delle politiche del personale le assunzioni a tempo indeterminato possono essere effettuate, entro i tetti previsti dalla normativa. Inoltre le assunzioni di personale possono essere effettuate se l'ente è in possesso dei seguenti requisiti:

- l'adozione del Piano triennale dei fabbisogni del personale nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica ed in osservanza delle linee di indirizzo (per gli enti territoriali concertate

- in sede di Conferenza Unificata), ed eventuale rimodulazione della dotazione organica ai sensi del combinato disposto dei rimodulati commi 2, 3 e 6 ter dell'art. 6 del d.lgs. 165/2001 (a seguito della riscrittura dell'articolo da parte dell'art. 4 del d.lgs. 75/2017);
- la dichiarazione annuale da parte dell'ente, con apposito atto ricognitivo da comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, dalla quale emerga l'assenza di personale in sovrannumero o in eccedenza (art. 33 del d.lgs. 165/2001 come riscritto dall'articolo 16 della legge 183/2011);
 - l'approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità di cui all'articolo 48, comma 1, del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";
 - l'adozione entro il 31 gennaio di ogni anno di "un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance (art. 10 comma 5 del d.lgs. 150/2009), che per gli Enti locali è unificato nel PEG (art. 169, comma 3-bis, del TUEL);
 - l'obbligo di certificazione o il diniego non motivato di certificazione, di un credito anche parziale verso la P.A. (comma 3 bis, art. 9, D.L. 185/2008 come aggiunto dall'art. 27, comma 2 lettera c) del D.L. 66/2014);
 - la verifica dell'impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco per avviare procedure concorsuali e nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi (art. 34, comma 6 d.lgs. 165/2001);
 - l'utilizzo dei lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 95/2012 e dell'art. 3 del D.L. 101/2013, che a domanda hanno chiesto la ricollocazione (art. 2, comma 13 D.L. 95/2012 applicabile a tutte le amministrazioni ai sensi del comma 14 del citato articolo 2 in caso di "... eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione).
 - rispetto dei termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine per l'invio alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche ex art. 13, legge n.196/2009, dei relativi dati, nei trenta giorni dalla loro approvazione, D.L. n. 113/2016, art. 9, comma 1 quinquies;
 - trasmissione delle informazioni richieste da parte degli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà ai sensi del DPCM 243/2012 (art. 1, comma 508, Legge n. 232/2016);
 - obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (enti ex soggetti al patto) ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 commi 557 e 557 quater della legge 296/2006 aggiunto, quest'ultimo, dall'art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014);
 - conseguimento di almeno il 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali nell'esercizio: determinano in quello successivo a quello dell'inadempienza la sanzione solo per assunzioni di personale a tempo indeterminato); (art. 1, comma 466 e 475, Legge n. 232/2016);
 - invio sulla piattaforma «<http://pareggiobilancio.mef.gov.it>», entro il 31 marzo – o comunque entro il 30 aprile - della certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali firmata digitalmente, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto (nel caso rispetto del termine 30 aprile la sanzione applicata solo per assunzioni di personale a tempo indeterminato per i 12 mesi successivi cioè fino al 31 marzo dell'anno successivo); (art. 1, comma 470, Legge n. 232/2016);
 - assenza della condizione di deficitarietà strutturale e di dissesto (art. 243 comma 1 TUEL).

Per le assunzioni a tempo determinato e le altre assunzioni flessibili, sulla base del DL 90/2014 non è più previsto il tetto del 50% delle spese sostenute allo stesso titolo nell'anno 2009, ma occorre restare all'interno del tetto di spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2009.

Restano comunque applicabili le disposizioni riguardanti

- a) La stabilizzazione del personale (art. 20 del D.LGS. 75/2017)
- b) Stabilizzazione LSU e LPU (art. 4 DL 101/2013 e Legge 147/2013)
- c) Progressioni di carriera (Art. 20 Dlgs 175/2017)
- d) Mobilità volontaria
- e) Assunzione ordinarie, ripristinate come da comunicazione *Del Dipartimento di Funzione Pubblica n. 37870 del 18 luglio 2016* con la quale viene data attuazione all'art. 1, comma 234, della legge di stabilità 2016, disponendo il ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione negli enti territoriali situati in alcune regioni, tra le quali il Veneto, nel quale è completata la ricollocazione del personale soprannumerario di Città Metropolitane e Provincie.

2.Applicazione delle disposizioni al nostro Ente

Conclusa l'analisi delle varie disposizioni normative, la parte successiva della presente relazione è diretta ad implementare i contenuti alla realtà del nostro Ente. A tal fine si precisa che la relazione svilupperà secondo di seguenti punti:

- riscontro del rispetto del tetto di spesa del personale;
- presentazione della dichiarazione che non vi sono dipendenti in eccedenza e/o in sovrannumero;
- verifica dell'adozione del piano delle azioni positive;
- proposizione dell'organico effettivo con indicazione delle relative spese;
- elenco delle cessazioni avvenute dal 2013 al 2018;
- proposta piano assunzioni 2019-2020-2021;
- verifiche finali del rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

2.1 Verifica per il rispetto dei vincoli previsti per il pareggio di bilancio per l'anno 2017:

A tal fine il responsabile del Settore Economico Finanziario attesta che l'Ente nel 2017 ha rispettato il pareggio di bilancio ed è in fase di certificazione di rispetto anche per l'anno 2018;

2.2 Verifica dei vincoli imposti dall'art. 1, comma 557, della legge 296/2006

Altrettanto importante è la verifica del rispetto del principio di riduzione costante della spesa del personale e che con riferimento al personale in servizio alla data odierna il valore della spesa potenziale corrispondente agli oneri finanziari teorici di ciascun posto coperto, corrispondente al trattamento economico fondamentale delle qualifiche, categorie o aree di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche corrisponde al valore di € 671.326,37 mentre la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dai vincoli dell'art. 1, comma 557 e seguenti, della Legge 296/2006, pari alla spesa media del triennio 2011-2013 è pari ad e 747.165,33

Le risultanze della verifica sono riportate nella tabella che segue, tenuto conto dell'applicazione del nuovo CCNL. 2018, sottoscritto il 22.5.2018 :

	Media 2011/2013	Previsione	Previsione	Previsione
	2008 per enti non soggetti al patto	2019	2020	2021
Spese macroaggregato 101 compreso fpv	699.298,70	645.898,29	614.331,00	614.331,00
Spese macroaggregato 103	21.262,38	0,00	0,00	0,00
Irap macroaggregato 102	47.328,97	47.328,97	40.355,00	40.355,00
Altre spese: convenzione segreteria		45.000,00	45.300,00	45.300,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo				
Altre spese: Spesa personale Federazione dei Comuni del Camposampierese	100.862,95	100.250,66	100.250,66	100.250,66
Altre spese: Spesa reimputata con FPV		21.413,00	20.276,00	20.276,00
Altre spese: da specificare.....				
Totale spese di personale (A)	864.744,59	859.890,92	820.512,66	820.512,66
(-) Componenti escluse (B)	117.579,06	134.827,89	139.912,89	139.912,89
FPV Spesa da rinviare nell'anno successivo		20.276,00	20.276,00	20.276,00
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	747.165,53	704.787,03	660.323,77	660.323,77

Precisato altresì che ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 557, della Legge 296/2006 (riduzione della spesa del personale) costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per le somministrazioni di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del D.Lgs 267/2000 nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture ed organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, e che pertanto nel caso del Comune di Massanzago il consolidamento va effettuato con la spesa sostenuta dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese;

Precisato altresì che il limite per la spesa flessibile è pari ad € € 36.831,26 (determinato e CFL) come risulta dal prospetto predisposto dall'ufficio personale e che ne, corso dell'anno 2018 sono previste assunzioni a tempo determinato per € 33461,00

2.3 Ricognizione utilizzo resti e facoltà assunzionali

In base alle comunicazione del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 37380 del 18 luglio 2016 con la quale viene data attuazione all'art. 1, comma 234, della legge 208/2015 (legge di stabilità) disponendo il ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione negli enti territoriali situati in alcune regioni, tra le quali il Veneto, nel quale si è completata la ricollocazione del personale soprannumerario di Città Metropolitane e Province e in base alla deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti Sezione Autonomie gli enti locali che prevede che il triennio precedente è da intendersi in senso dinamico rispetto all'anno della prevista assunzione e che pertanto le assunzioni da effettuarsi nell'anno 2017 sono utilizzabili i resti del triennio 2013 – 2014, 2015 e 2016;

E' stato verificato che nel corso del triennio 2011/2016 sono cessate le seguenti unità:

Dipendente	Settore	Categoria	Retribuzione lorda annua posizione iniziale + contributi	Cessazione dal
P.D.	Affari Generali	B3	26.696,79	01.03.2013
C.F.	Territorio	D3	35.643,45	15.11.2014
Z.M.	Economico-Finanziario	B3	26.696,79	28.12.2016
		Totale spesa cessazione	89.037,03	

Assunzioni effettuate nel corso dell'anno 2017- 2018:

Assunto un Istruttore Amministrativo cat. C1 a part time dal 20 Novembre 2017 utilizzando la graduatoria del Comune di Camposampiero (graduatoria valida dei comuni appartenenti alla Federazione dei Comuni del Camposampierese con una spesa prevista) per un'assunzione a part time al 91.67% . Il dipendente assunto ha rassegnato le proprie dimissioni durante il periodo di prova; successivamente in data 29.12.2017 è stato assunto il seguente in graduatoria che in data 30.04.2018, durante il periodo di prova ha rassegnato le proprie dimissioni ;

Tale spese è stata sostenuta utilizzando completamente i resti dell'anno 2014-2016

La situazione aggiornata dei resti assunzionali è la seguente:

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
Totale Spesa Cessazione	26.696,79	35.643,45	0,00	26.696,79	0,00	0,00	89.037,03
Percentuale assunzione	60%	60%	25%	75%	75%	75%	
Spesa ammissibile per nuove assunzioni	16.018,08	21.386,07		20.022,59			57.426,74
Spesa già utilizzata				23.248,19	7.749,40	26.217,73	57.215,32
Spesa per nuove assunzioni							211,42

3. Il piano triennale del fabbisogno del personale 2019-2021

Conclusa l'analisi preventiva delle informazioni necessarie per la costruzione del programma nella parte che segue si procede a presentare il programma aggiornato delle assunzioni nel triennio 2019-2021

A tal fine si precisa che il programma annuale e triennale tiene conto delle esigenze manifestatesi nell'ultimo periodo:

Il risultato complessivo è sintetizzato come segue:

3.1 Dotazione organica dell'Ente

Conclusa la preventiva analisi riguardante il rispetto dei vincoli assunzionali, è fondamentale per la corretta costruzione della modifica della programmazione analizzare la dotazione organica dell'Ente

Con delibera n. 102 dell'11.12.2017 è stato approvato il programma per il fabbisogno del personale 2018-2020 e rimodulazione della dotazione organica, modificato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 31 del 24.04..2018, n. 56 del 10.07.2018 e n. 83 del 6.11.2018;

Considerato che il D.lgs. 75/2017 ha riformulato l'art. 6, del D.lgs. 165/2001 introducendo l'art. 6/bis sostituendo il concetto di dotazione organica, intendendosi d'ora in poi, non come l'elenco dei posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni del personale, nel rispetto dei vincoli di spesa relativa al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali.

La tabella che segue riporta in sintesi i contributi dell'attività ricognitiva, riepilogata per categorie la dotazione effettiva.

Non sono previste cessazione nel triennio e pertanto il budget assunzionale di € 211,42 non permette assunzioni a tempo indeterminato

RIMODULAZIONE DOTAZIONE ORGANICA

COMUNE DI MASSANZAGO - PROVINCIA DI PADOVA						
PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019 - 2021						
DOTAZIONE ORGANICA						
				%		
1	Istruttore Direttivo	Istruttore Direttivo Amministrativo contabile	M.M.	100	D3	D4
2	Istruttore Direttivo	Istruttore Direttivo Tecnico	C.G.	100	D	D4
3	Istruttore Direttivo	Istruttore Direttivo Amministrativo	G.C.	100	D	D4
4	Istruttore Direttivo	Istruttore Direttivo Amministrativo	N.L.	100	D	D5
5	Istruttore Direttivo	Istruttore Direttivo Amministrativo contabile	Z,M.	100	D	D1
6	Istruttore	Istruttore Tecnico	S.D	100	C	C4
7	Istruttore	Istruttore Tecnico	B.L.	100	C	C3
8	Istruttore	Istruttore Tecnico	P.T.A	100	C	C3
9	Istruttore	Istruttore Tecnico	B.M	100	C	C2
10	Istruttore	Istruttore Amministrativo	D.M.	44,44%	C	
11	Istruttore	Istruttore Amministrativo	P.M.	44,44%	C	
12	Collaboratore	Collaboratore Amministrativo	F.N.	100	B3	B7
13	Collaboratore	Collaboratore Amministrativo - Messo	C.M.	100	B1	B4

14	Esecutore/Operaio	Operaio Specializzato	Z.L.	100	B1	B2
15	Esecutore/Operaio	Operaio Specializzato	P.C.	100	B1	B2

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO						
PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019 - 2021						
				%		
1	Collaboratore	Collaboratore contabile	Amministrativo/	50	B3	
2	Collaboratore	Collaboratore contabile	Amministrativo/	50	B3	

Dato atto che l'Ente non ha eccedenze di personale;

Dato atto che il numero dei dipendenti rapportato alla popolazione è di 1/406 pertanto inferiore al parametro fissato dal Decreto del Ministero dell'Interno 10 aprile 2017, per gli enti con popolazione dai 5.000 ai 9.999 abitanti (1/159);

SI RELAZIONA

- 1) Il piano triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2019- 2021, come dettagliato nella proposta di deliberazione n. 6 del 21.01.2019 avente ad oggetto. "Approvazione del piano triennale e del fabbisogno del personale 2019-2021" consente:
 - il rispetto del contenimento della spesa di personale;
 - è compatibile con le disposizioni finanziarie e di bilancio dell'Ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2019 - 2021;
 -
- 2) La programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da successive modifiche delle norme in materia , e che sarà comunque soggetta a revisione annuale

SI ESPRIME

Parere contabile favorevole in ordine alla proposta n. 6 del 21.01.2019, di cui sopra.

Massanzago li 21.01.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
Rag. Manuela Malvestio
(documento firmato digitalmente)

COMUNE DI MASSANZAGO
Provincia di Padova
REVISORE UNICO DEI CONTI

L'anno 2019 il giorno 21 del mese di gennaio dell'anno 2019 il sottoscritto Revisore Unico del Comune di Massanzago, Augusto Zovi, **esamina** la proposta di delibera di Giunta Comunale nr. 6 del 21.01.2019 avente ad oggetto "*Approvazione del piano triennale e del fabbisogno del personale triennio 2019-2021*"

premessi:

Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita "*Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";*
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, "*in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";*
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 "*riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile";*
- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere,



mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

rilevato che i Responsabili dei Settori comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale nr. 6 del 21.01.2019“ *Approvazione del piano triennale e del fabbisogno del personale triennio 2019-2021*”

preso atto che l'Ente:

- ha rimodulato la dotazione organica del personale ai sensi del D.Lgs. 75/2017 ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2017 ed, allo stato attuale, sarà in grado di rispettarli anche per l'anno 2018 ;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- ai sensi dell'art. 8 del D.L. 66/2014 convertito in Legge 89/2014 ha pubblicato nel sito internet del Comune di Massanzago l'attestazione dei tempi medi di pagamento relativi ad acquisti di beni, servizi e forniture con cadenza trimestrale e con cadenza annuale;
- ha approvato il piano delle azioni positive del triennio 2017- 2019 in materia di pari opportunità previsto dall'art.48, comma 1 del d.lgs. 198/2006, giusta deliberazione n. 32 del 26.04.2017 della Giunta della Federazione dei Comuni del Camposampierese;

rilevato che:

- sono confermati anche per l'anno 2019 i vincoli per le assunzioni a tempo indeterminato previsti per il 2018;
- il limite assunzionale per l'anno 2019 è pari a € 211,42;
- preso atto che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta come segue:
- Media triennio 2011-2012-2013 € 747.165,53;
- Previsione 2019 € 704.787,03;
- Previsione 2019 € 660.323,77;
- Previsione 2020 € 660.323,77;

preso atto del rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 pari a € 36.831,26 - così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

rilevato che con il presente atto:

- Non sono previste assunzioni a tempo indeterminato;
- Sono previste assunzioni a tempo determinato nei limiti della spesa sostenuta nel 2009;

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espresso dal responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, come da relazione allegata alla proposta di deliberazione;



per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

accerta

che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 è improntata al principio di riduzione complessiva della spesa del personale, in quanto:

- a) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- b) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;


esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 6 del 21.01.2019 avente ad oggetto "Approvazione del piano triennale e del fabbisogno del personale triennio 2019-2021"

Il Revisore Unico

FIRMA

Dott. Augusto Zovi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aug. Zovi', written in a cursive style.